



COMUNE DI VITTORIA
(Provincia di Ragusa)

prot. n° 15

del 30 GIU

SETTORE AFFARI DEL PERSONALE

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO PIENO INDETERMINATO

L'anno duemilauno (2001) il giorno trenta del mese di giugno, presso la sede del Comune di Vittoria, con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge,

TRA

il Comune di Vittoria, codice fiscale 00804320885 rappresentato dal Dr. Giuseppe SCALIA, Responsabile del settore "Affari del Personale", nato ad Aci Castello il 13.04.1936, il quale agisce non in proprio ma nell'esclusivo interesse dell'Ente.

E

L'Avv. Angela BRUNO nata a Lercara Friddi il 22.10.1958 e residente a Vittoria in Via Palestro, 86, Codice Fiscale: BRN NGL 58R62 E541H.

PREMESSO

1. Che nel testo del presente contratto:
 - a) i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati il 10.04.1996 e il 23.12.1999 sono riportati come "C.C.N.L.";
 - b) il contratto collettivo decentrato integrativo dell'area dirigenziale, sottoscritto il 12.09.2000, è riportato come "contratto decentrato integrativo";
 - c) il Comune di Vittoria è riportato con la sola dizione "Comune";
 - d) l'Avv. Angela BRUNO, nata a Lercara Friddi il 22.10.1958, è riportata con la sola dizione "Prestatore di lavoro";
2. Che, a seguito dell'espletamento della procedura selettiva interna per titoli di cui alla deliberazione della G.M. n°1325 del 30.12.2000, pubblicata all'Albo pretorio del Comune dal 07.01. al 21.01.2001, e giusta determinazioni dirigenziali nn° 1391 - 1395, tutte del 20.06.2001, l'Avv. Angela BRUNO è stata nominata rispettivamente nei posti di qualifica dirigenziale:
 - a) a n. un posto di "Responsabile Settore Amministrativo" nel Settore "Affari Generali";
 - b) a n. un posto di "Responsabile Settore Amministrativo" nel Settore "Affari del Personale";
 - c) a n. un posto di "Responsabile Settore Amministrativo" nel Settore "Servizi Sociali";
 - d) a n. un posto di "Responsabile Settore" nel Settore "Cultura - Turismo - Tempo Libero e Sport";
 - e) a n. un posto di "Qualifica dirigenziale" quale "Esperto Legale";
3. Vista la nota 29.06.2001, introitata in pari data al protocollo generale n°29995, con la quale l'Avv. Angela BRUNO ha dichiarato di optare per il posto di "Qualifica dirigenziale", quale "Esperto Legale".
4. Che è stata accertata la disponibilità finanziaria per l'immissione in servizio della predetta, imputando la spesa così come indicato della deliberazione di G.M. n°1325 del 30.12.2000 e nella determinazione dirigenziale n°1395 del 20.06.2001,

SI CONVIENE

1. La premessa normativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto;

2. Con il presente contratto l'Avv. Angela BRUNO accetta di prestare lavoro nel posto di qualifica dirigenziale, quale "Esperto Legale", alle seguenti condizioni:
- a) Il Comune, in esecuzione degli atti di cui al punto 2. delle premesse del presente contratto, instaura con l'Avv. Angela BRUNO, che accetta, il rapporto di lavoro a tempo pieno indeterminato inerente il posto di "Esperto Legale", "qualifica dirigenziale" unica;
 - b) Il rapporto di lavoro che viene instaurato col presente contratto ha inizio a far data dal 1° luglio 2001.
 - c) Al prestatore di lavoro sono attribuiti:
 - la qualifica di inquadramento professionale di "Esperto Legale";
 - la figura professionale di "Dirigente";
 - il trattamento economico tabellare iniziale annuo lordo di £. 37.632.000, oltre all'indennità integrativa speciale ed all'assegno per il nucleo familiare se ed in quanto dovuto, alla retribuzione di posizione e alla retribuzione di risultato, nonché a tutte le altre spettanze dovute per legge, per C.C.N.L. ed in conformità ai criteri di cui al "contratto decentrato integrativo";
 - d) Al prestatore di lavoro sono attribuite le mansioni e le funzioni inerenti alla qualifica dirigenziale ed al profilo professionale di "Esperto Legale";
 - e) Il periodo di prova ha inizio dal 01.07.2001 e avrà la durata di mesi sei.
 1. ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.
 2. il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. n°29 del 1993. In caso di malattia il dirigente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo pari alla durata del periodo di prova, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 21 comma 1 del C.C.N.L. 10.04.1996 e sue modifiche o sostituzioni.
 3. le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 2, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova.
 4. decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 2. il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'Amministrazione deve essere motivato.
 5. decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dirigente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
 6. in caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio; spetta altresì al dirigente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute per esigenze di servizio.
 7. il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
 8. il dirigente proveniente dalla stessa o da altra Amministrazione del comparto, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto senza retribuzione, e in caso di mancato superamento dello stesso rientra, a domanda, nella qualifica e profilo di provenienza.
 - f) La sede di destinazione dell'attività di servizio è la sede del Comune.
3. Il rapporto di lavoro instaurato con il presente contratto è regolato dai contratti collettivi 10.04.1996 e 23.12.1999 e successive modifiche ed integrazioni anche per le cause di risoluzione dello stesso e per i termini di preavviso. Resta comunque confermata l'applicazione, trattandosi di prestatore di lavoro, Dirigente - dell'art. 30 del C.C.N.L. così come pubblicato sulla GURS n°152 del 01.07.1996 a seguito del P.P.C.M. del 24.04.1996.
4. Per quanto riguarda la corresponsione dei compensi professionali si rinvia ad apposita normativa regolamentare, fermo restando i principi di cui al R.D. Legge 27.11.1933, n°1578.



5. Nel caso di annullamento degli atti relativi alla procedura di reclutamento, il rapporto di lavoro si deve intendere risolto senza obbligo di preavviso e con esenzione di responsabilità a qualunque titolo a carico del Comune.

Il Comune garantisce al dipendente, che acconsente al trattamento dei propri dati personali derivanti dal rapporto di lavoro in atto, che tale trattamento verrà svolto nel rispetto della legge n°675/96.

Per altre condizioni non espressamente previste, si fa riferimento alle disposizioni normative previste dalle leggi, dal C.C.N.L., dal contratto decentrato integrativo, dal codice civile (capo I, titolo II, libro V), nonché alle disposizioni dei regolamenti interni del Comune.

L'attuale contratto costituisce prosecuzione, senza soluzione alcuna di continuità, del contratto di lavoro instaurato nel previgente sistema di rapporti tra P.A. e dipendenti e prosegue sino a cessazione per cause naturali, contrattuali o di legge.

Il presente contratto viene redatto in carta semplice ai sensi dell'art. 25 tabella B) allegata al D.P.R. 26.10.1972, n°642.

Letto, approvato e sottoscritto.



Il Prestatore di lavoro

[Handwritten signature]

Il Rappresentante dell'Ente

[Handwritten signature]